



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

10<sup>a</sup> seduta: martedì 7 agosto 2018

Presidenza del presidente MORONESE

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(149) DE POLI e CASINI. – Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori**

**(497) Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 9, 10 e <i>passim</i>
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	10
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) . . . . .	10
MANTERO (M5S), relatore . . . . .	3, 9, 12
TIRABOSCHI (FI-BP) . . . . .	11

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(149) DE POLI e CASINI.** – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

**(497) Vilma MORONESE ed altri.** – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149 e 497, aventi ad oggetto la tutela delle isole minori.

È il primo disegno di legge d'iniziativa parlamentare che riusciamo ad incardinare in questa Commissione.

Diamo il benvenuto al sottosegretario Gava.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mantero, per illustrare la relazione introduttiva.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi incardiniamo due disegni di legge, il n. 149 e il n. 497, che recano, rispettivamente, «Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori» e «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori».

Le isole minori sono presenti, come sappiamo, in sette Regioni italiane e sono costituite da 36 Comuni, per un totale di circa 1.000 metri quadri di superficie complessiva e 220.000 abitanti. Le Regioni in cui insistono sono Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Le isole minori sono un importante patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, culturale e anche – ovviamente – un'importante attrattiva turistica. Tuttavia, esse riscontrano una serie di problematiche che possiamo distinguere principalmente in due categorie: la prima è la carenza infrastrutturale, dovuta alla grande differenza tra la popolazione residente, che è di poco superiore a 200.000 persone, e la popolazione che invece è presente durante il periodo turistico, nel periodo estivo, che supera i due milioni di persone. Molto spesso, quindi, le strutture di queste isole non sono in grado di sopperire a questa grande disparità di popolazione.

L'altra problematica – viene da sé – è dovuta alla discontinuità territoriale, sia nella quotidianità (ad esempio, nella gestione dei rifiuti, nel-

l'approvvigionamento idrico ed energetico e così via dicendo), sia soprattutto nel caso in cui eventi ambientali, anche lievi, come il maltempo prolungato o un mare particolarmente mosso, creino il totale scollegamento dalla terra ferma. Tali eventi possono creare gravi problematiche, anche con un concreto pericolo per gli abitanti: pensiamo alle problematiche relative alla salute, ad esempio, ai presidi sanitari o ai punti nascita.

Negli anni la problematica legata alle isole minori è stata affrontata più volte, ma in maniera discontinua, con interventi sporadici. Sono state anche previste agevolazioni fiscali, che però sono state episodiche e frammentarie; per lo più, si è intervenuti per affrontare situazioni emergenziali già in atto.

I due disegni di legge in esame hanno invece l'obiettivo di affrontare, nel suo complesso, la problematica relativa alle isole minori, da una parte valorizzando questo patrimonio e dall'altra migliorando le condizioni degli abitanti, eliminando – di fatto – le condizioni di svantaggio degli abitanti di questi territori rispetto agli altri.

Passo ad illustrare l'articolato. Le proposte normative sono abbastanza corpose.

In ordine al disegno di legge n. 149, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Si indicano la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali, come obiettivo primario nazionale, realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

In base al comma 2, l'ambito di applicazione è indicato con riferimento alle isole con superfici territoriali inferiori ai 250 chilometri quadrati, compresi nell'elenco di cui all'allegato A.

Nel disegno di legge n. 497, invece, non c'è un limite territoriale. Anche in quel disegno di legge è presente un elenco di isole annoverate tra le isole minori. I due elenchi non sono perfettamente coincidenti e abbiamo già ricevuto segnalazioni di colleghi che avevano intenzione di proporre altre isole da aggiungere all'elenco. Penso sia fattibile, magari avendo cura di distinguere in due allegati le isole che hanno una popolazione residente e che sono abitate da quelle che non sono abitate, che hanno chiaramente esigenze di tipo diverso.

In base al comma 3 del disegno di legge n. 149, gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come quello di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani, partecipando alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

L'articolo 2 reca norme per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, prevedendo la programmazione e la progettazione di interventi da parte di Stato, Regioni ed enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, finalizzati alla sostenibilità del territorio, alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza, alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione; inoltre,

si indicano le finalità della riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi, nonché il miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso tecniche di produzione energetica alternative e uno smaltimento dei rifiuti a ciclo integrato, con altresì misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico. Inoltre, si indicano finalità quali: adottare programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali, salvaguardare il diritto allo studio a livello locale, recuperare il patrimonio abitativo rispetto al rischio sismico e idrogeologico. Infine, si fa riferimento agli obiettivi di potenziamento dell'offerta lavorativa locale, di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

L'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale delle isole minori (un simile Comitato viene disciplinato anche dalla proposta di legge n. 497), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che resta in carica per la durata di cinque anni ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle Regioni interessate e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale Comuni isole minori (ANCIM), potendo comunque partecipare ai lavori del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni convocate per discutere di particolari tematiche.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato, quali valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale, stabilire i criteri di ripartizione del relativo Fondo di sviluppo delle isole minori nonché esprimere pareri e proporre indirizzi sulle materie oggetto della legge, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

L'articolo 5 destina una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – di cui è incrementata la dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (di conseguenza, l'aumento diventa strutturale) – al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro previsto dall'articolo 6. Quest'ultimo è definito da Stato, dalle Regioni interessate e dal Comitato, sentita l'ANCIM.

La copertura delle risorse è individuata mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale a livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche.

Ai sensi dell'articolo 6, sulla base del programma-quadro, il Comitato predisporre il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle

isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Inoltre, il Comitato predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale stesso, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 7 istituisce i presìdi di protezione civile, presso la sede di uno dei Comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla Regione interessata con il Comune in questione; essi hanno carattere permanente, e vi è preposto il sindaco del Comune stesso. I presìdi svolgono attività di allarme e soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni, oltre ad avere compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi nel territorio, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti di assistenza eventualmente presenti.

L'articolo 8 disciplina i campi di ormeggio attrezzati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenendo ovviamente conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di presìdi sanitari di primo soccorso, nei Comuni interessati che ne siano privi; si segnala tuttavia che la norma non chiarisce l'*iter* per la costituzione di tali presìdi.

Infine, l'articolo 10, in materia di agevolazioni fiscali, demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, la definizione delle agevolazioni fiscali e i requisiti per accedere a queste agevolazioni per le imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori o che abbiano intenzione di realizzarli.

Passiamo al disegno di legge n. 497, che all'articolo 1 reca anch'esso l'oggetto e le finalità. La disposizione fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea che prevedono la particolare tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative, anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e di servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori indicate in Allegato A.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai Comuni delle isole minori, prevedendo a tal fine una sinergia con le Regioni interessate. La norma prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti in quei territori.

Il comma 4 riconosce quali poli di sviluppo sostenibile una serie di soggetti, quali gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove residenti. Tali poli hanno la finalità di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo e il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio delle Regioni di appartenenza. Alle Regioni è affidato l'impegno di rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 2 della proposta reca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicando, *in primis*, quello di favorire una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, nonché mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento.

Si indicano poi, altri obiettivi quali: la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda larga per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica; la mobilità sostenibile, indicandone i possibili mezzi di incentivazione; il miglioramento dei servizi di trasporto e di approvvigionamento, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo; la produzione di energia da fonti rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, anche in attuazione del Patto dei sindaci della Commissione europea.

Ulteriori obiettivi di valorizzazione riguardano i profili di gestione urbanistica e di migliore gestione dei rifiuti, oltre che il rifornimento idrico, realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti per la potabilizzazione e desalinizzazione di recupero delle acque piovane depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili per questo tipo di impianti.

Infine, si indicano obiettivi di valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, limitando la costruzione di nuove strutture e, ancora, di promozione delle attività tipiche di ciascuna isola nell'ambito delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato e la promozione del «marchio delle isole minori», già istituito dall'ANCIM.

La lettera p) dell'articolo 2 prevede inoltre l'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori in base alla regolamentazione europea.

L'articolo 3 reca norme in materia di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, prevedendo che il presidente dell'ANCIM partecipi, in qualità di membro, alle riunioni della Conferenza Stato-città e autonomie locali e della Conferenza unificata. Il comma 2 istituisce un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del

presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle Regioni interessate, al fine di assicurare un raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni stesse, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. Si stabiliscono una serie di strumenti, quali il Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM, e i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai Comuni, per la realizzazione della programmazione.

Anche questo disegno di legge, al comma 6, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato istituzionale per le isole minori, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario appositamente delegato, dalla cui attività non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La composizione è qui stabilita in un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette; i presidenti delle regioni interessate o di un loro delegato; il presidente dell'ANCIM nonché sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza sempre delle sette Regioni interessate.

L'articolo 4 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori, in questo caso di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A al disegno di legge.

L'articolo 5 reca norme per la fiscalità di sviluppo, mentre l'articolo 6, prevede una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali da parte dei Comuni delle isole minori ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 7 stabilisce norme per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica, mentre l'articolo 8 ha ad oggetto misure per migliorare i servizi sanitari.

L'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, anche al fine di garantire la continuità del servizio e il diritto allo studio degli studenti residenti nelle zone geograficamente disagiate.

L'articolo 10 prevede anch'esso la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, stabilendone le norme di gestione, mentre l'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito, al fine di civilizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori.

L'articolo 12 dispone misure relative ai trasporti locali, anche in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo, stabilendo le attività in capo alle Regioni a tale riguardo.

L'articolo 13 reca norme per la prevenzione e composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale.

In base all'articolo 14, in materia di Piano per l'assetto idrogeologico, le Regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, in accordo con i Comuni competenti e le comunità isolane.



L'articolo 15 riguarda la gestione dei rifiuti, e individua strumenti per la corretta gestione in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

L'articolo 16 reca norme per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. Praticamente in via sperimentale il vuoto a rendere, per due tipologie, ovvero le bottiglie di vetro dell'acqua e della birra, da estendere, eventualmente, ad altre tipologie d'imballaggi.

L'articolo 17, in materia di demanio regionale e riserve naturali, stabilisce che le Regioni territorialmente competenti trasferiscono ai Comuni delle isole, di cui all'allegato A, la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza del rilascio dei titoli concessionari e autorizzativi.

L'articolo 18 reca norme per un piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infine, gli articoli 19 e 20 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

Infine ci sono i due allegati, in cui ci sono l'elenco delle isole qualificate come minori che, come dicevo prima, sono non perfettamente coincidenti.

Come vedete, i due disegni di legge hanno intenti piuttosto coincidenti tra di loro, con molti punti in comune e talune piccole diversità, che possono essere integrate. Ci tengo a sottolineare che il disegno di legge n. 497 ricalca di fatto il Testo unico, che scaturisce dal lavoro già portato avanti da questa Commissione la scorsa legislatura. È già un testo che rappresenta l'unione di più proposte di legge ed è stato modificato, anche in seguito al ciclo di audizioni che sono state portate avanti. Partiamo quindi con un passo avanti rispetto alla scorsa legislatura. Se perverranno altri disegni di legge, valuteremo i punti eventualmente mancanti nelle proposte per integrarli.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mantero per essere riuscito a stare nei tempi previsti. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta, che sarà ripresa nel pomeriggio al termine degli stessi.

*I lavori, sospesi alle ore 9,30, riprendono alle ore 16,15.*

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, se tutti sono d'accordo, si potrebbe ipotizzare già fin d'ora un ciclo di audizioni mirato, magari breve, già a partire dalla ripresa dei lavori la prima settimana di settembre.

PRESIDENTE. La sua proposta è assolutamente condivisibile, senatore. Peraltro dovrete aver ricevuto una *mail* dagli Uffici, su mia indicazione, contenente un *link* che rimanda a documenti depositati nella scorsa

legislatura relativamente alla discussione di disegni di legge sulle isole minori. Credo siamo tutti d'accordo con la proposta del relatore e invito i Gruppi a segnalare, entro il prossimo 4 settembre, i soggetti che si intendono audire. A tale proposito, ritengo che vadano comunque prioritariamente coinvolti i soggetti già auditi nella scorsa legislatura sul tema delle isole minori. Mi riferisco all'Associazione nazionale dei Comuni delle Isole minori (ANCIM), all'ASPI, a Ania Energie, alla Società italiana di telemedicina e sanità elettronica; a Cetri Tires e all'Associazione giuristi per le isole. Contatteremo questi soggetti sin d'ora per conoscere la loro disponibilità in modo da audirli alla ripresa. Fra l'altro, nella scorsa legislatura venne ascoltato anche un componente della Commissione ambiente dell'Assemblea regionale siciliana perché avevano depositato un disegno di legge, che è stato depositato anche quest'anno. Prima di procedere ad una eventuale convocazione, ho chiesto agli Uffici di fare una verifica rispetto alle Regioni, dove sono presenti le isole cosiddette minori nell'ambito dell'attività legislativa delle quali risultano presentati disegni di legge in materia, in modo da avere un quadro generale.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, concordo con la sua proposta ma, indipendentemente dalla presentazione o meno di un disegno di legge regionale, proporrei di ascoltare i rappresentanti delle Regioni comunque interessate dalla presenza delle isole. Credo sia poco lineare sentire una e non sentire le altre; sentiamole tutte, anche perché mi pare che comunque le proposte di legge vadano anche a toccare le Regioni.

PRESIDENTE. La mia richiesta di verifica era finalizzata al recupero della documentazione; non mi riferivo ad un'eventuale audizione – per lo meno a livello personale – dei Presidenti di Regione. Una volta pervenute le vostre richieste, sarà il relatore a cercare di trovare una quadra.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Come ha anticipato la Presidente, essendone stata informata, come Gruppo della Lega abbiamo depositato ufficialmente oggi un nostro disegno di legge sulle isole minori marine e lacustri.

Tanto per dare un'anticipazione – sarà nostra cura far pervenire il testo tramite la Commissione – con esso estendiamo alcune previsioni anche alle sette isole lacuali che hanno avuto popolazione. Abbiamo esteso inoltre la platea delle isole marine anche a quelle della regione Veneto (Sant'Erasmus, Murano, Burano, Torcello), a due isole minori della Liguria che non erano comprese nell'elenco e a un'isola della Sardegna, Sant'Antioco, che, seppur collegata in parte con un ponte artificiale, rientra tra le isole che non erano citate.

Oltre a quanto già ricompreso nel testo a firma del presidente Moronese, che raggruppa tutti i lavori, abbiamo previsto, in quattro articoli in particolare, la ricognizione del patrimonio archeologico, storico, artistico e monumentale da valorizzare, delle manifestazioni che si svolgono nelle isole – ovviamente di carattere storico, religioso e culturale – e anche

delle piccole produzioni locali sul piano agricolo, ittico e dell'allevamento. Sono poi previsti due piccolissimi interventi relativi ai trasporti, che ampliano in parte quanto già previsto dal disegno di legge.

Sull'ordine dei lavori, invece, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un testo di legge il più possibile condiviso da tutte le componenti parlamentari, una legge in un certo senso storica, perché va a colmare un vuoto, a mio modesto avviso sarebbe preferibile non limitare il numero dei soggetti da audire.

PRESIDENTE. Senatore Briziarelli, ovviamente a inizio settembre, alla ripresa dei lavori, gli Uffici faranno una ricognizione e tutti i disegni di legge che saranno depositati o che sono stati depositati sullo stesso argomento verranno riuniti ai due già incardinati; sarà anche il relatore a illustrarne, articolo per articolo, le particolarità.

Per quanto riguarda la Presidenza, non c'è nessuna preclusione a svolgere più audizioni. Qualora siano presenti nell'elenco i Presidenti di Regione, considerato anche quanto ha appena esposto a proposito del suo disegno di legge, ovvero che sono state inserite ulteriori isole, dovremo però fare riferimento anche alle eventuali nuove Regioni che verranno incluse nell'elenco. Quindi serve solo una particolare attenzione a questo aspetto, poi decideremo a settembre.

TIRABOSCHI (*FI-BP*). Signor Presidente, ringrazio gli amici della Lega, che hanno sollevato due argomenti sui quali mi sarei soffermata anch'io. L'esigenza di ascoltare i Presidenti delle Regioni secondo me è estremamente importante, perché se andiamo a definire un quadro normativo è bene che – essendo se non sbaglio sette le Regioni di riferimento - i loro Presidenti vengano auditi. Come avevo già evidenziato in precedenza, seppur sommariamente, per consentire un esame approfondito, questi disegni di legge – ringrazio ancora gli amici della Lega, che li completeranno con le isole lacustri e a breve ci daranno il loro testo – non possono prescindere dall'elenco finale, che trovo non sia fatto molto bene. Vengono infatti confuse isole che hanno determinate dimensioni con isole che hanno dimensioni completamente diverse. Per essere molto chiari, mettere Giannutri insieme a Ischia non va bene, anche perché poi dovremo certamente affrontare il tema più importante, che è quello delle risorse che andiamo a mettere nel Fondo e dei criteri di ripartizione. Proprio per approfondire bene questo esame, che è stato sintetizzato dalla relazione del relatore – che poi non è altro che un riassunto di tutti gli articoli, che avremmo potuto leggere facilmente – chiedo che si ponga davvero attenzione a questo aspetto e si assuma un criterio per la definizione di queste isole, che – lo ripeto – non possono essere messe sullo stesso piano. Penso dunque che non si possa prescindere da questa prima analisi, che ritengo fondamentale, proprio per fare una macro-distinzione tra le isole che sono anche territorio di insediamento residenziale e quelle che invece hanno un profilo decisamente più contenuto, mentre hanno un aspetto turistico molto più marcato. Dunque, visto che nell'elenco ci sono molte isole

che appartengono a quest'ultima tipologia, ritengo opportuno sentire anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, perché penso sia assolutamente fondamentale sentire qual è il suo parere su questo prodotto territoriale, che ha un profilo turistico di indiscussa importanza. Chiedo quindi se gentilmente gli Uffici possono agevolare l'esame approfondito di tale provvedimento e non solo del disegno di legge n. 497, che poi è effettivamente più articolato rispetto all'altro disegno di legge al nostro esame e che andrà poi integrato con il prossimo. Ritengo che ciò sarebbe opportuno.

*MANTERO, relatore.* Per quanto riguarda le audizioni, preferirei fare un ciclo abbastanza breve, perché ritengo sia meglio chiamare un numero di soggetti ridotto e avere modo di audirli con calma, magari ponendo loro delle domande, piuttosto che fare lunghe maratone in cui ognuno parla per cinque minuti e non si riesce ad avere effettivamente un riscontro. Naturalmente, però, in base all'elenco che ci fornirete, cercheremo di unire l'una e l'altra cosa, ovvero le richieste pervenute con i tempi necessari.

Farei una distinzione, visto che mi risulta che ci sia almeno un disegno di legge in arrivo: per quanto riguarda l'audizione di soggetti che possono parlare di singole problematiche tecniche, possiamo anche partire da subito, tanto quelle problematiche sono chiare. Per quel che riguarda altri soggetti, ad esempio l'Associazione nazionale Comuni isole minori (AN-CIM), aspetterei ad audirli dopo che saranno stati presentati tutti i disegni di legge, in modo che ci possano dare una valutazione sull'articolato dei singoli testi, indicando i punti più o meno interessanti.

Per quanto riguarda le dimensioni delle isole e i criteri di ripartizione, avremo sicuramente modo di parlarne nel dettaglio, nella fase di approfondimento ed emendativa del disegno di legge, ma ovviamente un criterio di riparto del Fondo è già presente nei due disegni di legge al nostro esame e si basa sui piani di programmazione e di sviluppo delle isole minori e sulle esigenze delle singole realtà. Quindi, a seconda delle strutture mancanti nell'una nell'altra isola, il Fondo verrà ripartito in maniera diversa e dunque in proporzione sia alle dimensioni, sia alla popolazione, sia alle esigenze delle singole isole.

Come ho detto questa mattina secondo me un criterio valido, che propongo e che poi discuteremo, potrebbe essere quello di creare due elenchi distinti: un allegato A, in cui mettiamo le isole che hanno una popolazione residente, che ovviamente hanno un certo tipo di esigenze, e un altro allegato con le isole che non hanno popolazione residente e che hanno sicuramente l'esigenza di valorizzare il patrimonio artistico, archeologico naturalistico o paesaggistico eventualmente presente, ma non quella legata alla presenza di una popolazione residente. Questo potrebbe essere un criterio valido da adottare, creando non più uno, ma due allegati. Ci potremo ragionare: è uno spunto.

*PRESIDENTE.* In questo contesto non vorrei aprire la discussione nel merito dei disegni di legge. Il relatore ha già risposto sulla questione delle

audizioni e non ci torno. Rispondendo alla senatrice Tiraboschi, che ha sollevato il problema degli elenchi già nella scorsa seduta, mi ripeterò, cercando però di essere un pochino più esaustiva e chiara.

La senatrice evidenzia un problema che fa comprendere la necessità di attuare e di approvare quanto prima una legge quadro sulle isole minori, perché non esiste una definizione di legge di queste isole. Non sappiamo come dobbiamo individuarle: se in base all'estensione del territorio o al fatto che siano abitate o disabitate, o che siano piccole o grandi. Questo è dunque il lavoro che spetta alla Commissione. Gli Uffici in questo momento non possono fare questa ricognizione se la Commissione non dà loro degli *input*. Quindi, prima di iniziare a lavorare sul provvedimento e di decidere insieme da quali isole devono essere formati l'allegato A o gli allegati A e B, o gli allegati A, B, C, e D, non avremo mai un quadro chiaro di quante siano le isole minori. Quindi è questo il compito che spetta alla Commissione e sono sicura che la senatrice darà il suo contributo per cercare di uscire dall'*impasse* di questo vuoto normativo. Al momento gli elenchi differiscono perché non esiste una definizione di isole minori e il compito della Commissione è soprattutto quello di colmare questo vuoto normativo.

Un'altra questione: quando si incardina un provvedimento, il compito del relatore è quello di illustrare il contenuto degli articolati ed è così perché lo prevede la procedura. Ovviamente i disegni di legge possono essere letti e studiati da ogni singolo componente la Commissione, ma il compito del relatore è quello di illustrare in maniera breve il contenuto dei disegni di legge. Poi è facoltà di tutti tenerne conto, ascoltare, partecipare o meno. Questo è dunque il compito che doveva assolvere stamattina il relatore nella fase di incardinamento dei lavori, come hanno fatto anche gli altri relatori e come potrà capitare a tanti di voi.

Ribadisco, infine, che entro il prossimo 4 settembre i componenti della Commissione dovranno segnalare i soggetti di cui propongono l'audizione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*





